

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"B. CROCE"

VITULAZIO



## **PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE A.S.2020/2021**

### **SCOPO**

Il Protocollo di valutazione ha lo scopo di definire, in modalità strutturata ed omogenea all'interno dell'intera Istituzione Scolastica, gli elementi necessari per la valutazione dei discenti.

### **INTRODUZIONE**

Il documento definisce le modalità e i criteri che assicurano omogeneità, equità e trasparenza della valutazione ed è parte integrante del PTOF.

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

- a. L.104/92
- b. c.m. 24 01/03/1996
- c. D.P.C. M. n185 del 23/02/2006
- d. DPR 394/99
- e. DPR n. 275/99
- f. Legge 30 ottobre 2008, n. 169“
- g. L. 169/2008
- h. Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009
- i. DPR n 122/2009
- j. L.170/2010
- k. Linee guida 5669 DM 12/07/2011
- l. O.M. 90/2011
- m. Dir. Min.27/12/2012
- n. Circ. Min. n. 8 del 06/03/2013
- o. L. n. 107” del 13 luglio 2015
- p. D. M. n. 741/2017 e n. 742/2017
- q. Circ. Min. n. 1865 del 10/10/2017 r. D.L.GS n 62/2017
- r. Legge 20 agosto 2019, n. 92
- s. D. Legge 8 aprile 2020, n. 22
- t. Legge 6 giugno 2020, n. 41
- u. O. M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida
- v. O.M. n. 52 del 3/03/2021
- w. prot d'intesa del 21.05.2021 per esami di Stato 2020/2021

Il Collegio Docenti per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nel processo di valutazione stabilisce quanto segue:

### PREMESSA

La valutazione, ai sensi del D. Lgs n. 62., delle Linee Guida e delle Ordinanze Ministeriali, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l' autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Essa è coerente con l'Offerta Formativa dell'Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione (D.M. 254/2012). È effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Costituisce per l'insegnante uno strumento di controllo del proprio operato, perché fornisce indicazioni e criteri per favorire l'ottimizzazione, la riformulazione e la ridefinizione in itinere dei percorsi didattici attuati, della metodologia prescelta e dei contenuti proposti.

La valutazione svolge una funzione "**diagnostica**" (per stabilire il livello di partenza dell'alunno e della classe in un determinato ambito), "**formativa**" (per valutare il processo di apprendimento e favorire lo sviluppo di competenze) e "**sommativa**" (per verificare e certificare l'acquisizione di conoscenze, di competenze e determinare il profilo in uscita da una classe o da un grado scolastico).

È un processo continuo e complesso, che si basa sull'osservazione sistematica e sulla raccolta di molteplici indicatori; non può ridursi all'attribuzione di un voto numerico in occasione di momenti di verifica formalizzata o di certificazione "sommativa" a conclusione del quadrimestre o dell'anno scolastico. Il processo di "misurazione" degli apprendimenti e del comportamento è soltanto uno degli atti valutativi: nella prospettiva della "didattica delle competenze", la valutazione dell'apprendimento diventa valutazione per l'apprendimento, intesa come risorsa per orientare e promuovere il processo di apprendimento.

La valutazione degli apprendimenti è accompagnata dalla Certificazione delle Competenze, al termine delle classi quinta (Scuola Primaria) e terza (Scuola Secondaria di Primo Grado). La certificazione non sostituisce la valutazione, ma la integra. Descrive i risultati del processo formativo quinquennale e triennale e le competenze acquisite dagli allievi in riferimento ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali; pertanto, è intesa come una

valutazione complessiva delle capacità di ciascuno di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

## 1. LE FASI DELLA VALUTAZIONE

In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano le seguenti fasi:

- **Valutazione iniziale o diagnostica** attraverso la somministrazione di prove d'ingresso di Italiano, Matematica e Lingue Straniere serve ad:

- Accertare le conoscenze pregresse e a individuare il livello di partenza degli alunni;
- Avere alcune prime indicazioni in merito agli alunni che presentano difficoltà di apprendimento e per i quali il gruppo docente/il Consiglio di Classe valuta la necessità di predisporre eventuali attività di recupero e/o di attuare un piano didattico personalizzato (PDP).

Nei primi giorni di lezione e comunque entro la data stabilita nel Piano annuale delle attività, i docenti procedono ad una valutazione iniziale degli alunni e della classe.

Agli alunni di classe prima della Scuola Primaria e di classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado sono somministrate prove strutturate/semi-strutturate, adatte a verificare il possesso dei prerequisiti, a valutare i progressi dell'alunno/a in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste nel Curricolo della classe o nel percorso predisposto. Qualora l'insegnante lo ritenga opportuno, verranno somministrate prove di recupero per gli alunni che non hanno raggiunto una valutazione sufficiente.

Agli alunni delle altre classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria sono somministrate prove finalizzate a verificarne le competenze pregresse. Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado le prove d'ingresso sono valutate utilizzando i voti in decimi. Le prove d'ingresso devono essere conservate a scuola fino all'inizio dell'anno seguente. L'esito delle prove d'ingresso / prove oggettive comuni devono essere considerate per esprimere il giudizio sulla scheda di valutazione quadrimestrale.

- **Valutazione in itinere o formativa:** si colloca nel corso degli interventi didattici e, più precisamente, va a valutare l'efficacia dei percorsi d'insegnamento messi in atto con lo scopo di progettare azioni di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale, consolidamento delle abilità per quelli con preparazione di livello medio e potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze.
- **Valutazione finale o sommativa:** si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno scolastico, al termine dell'intervento formativo, serve per accertare in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi e per esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell'alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi.

## 2. GLI OGGETTI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione periodica e finale si esprime sugli apprendimenti e sul comportamento.

### Gli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione (D.M. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, compresa la valutazione dell'Esame di Stato, si esprime con votazione in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento, adeguatamente declinati negli specifici descrittori. La valutazione ha carattere collegiale ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo raggiunto.

### Il comportamento

La valutazione del comportamento è espressa per tutto il Primo Ciclo mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. Solo nella Scuola Secondaria di Primo Grado il giudizio fa riferimento anche allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità approvato dall'Istituzione Scolastica. In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente non solo riferito al periodo di permanenza nella scuola, ma anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle Istituzioni Scolastiche fuori della propria sede.

### 3. GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE

Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono:

- La documentazione: registri personali dei docenti, registro di classe e comunicazioni scritte e/o verbali (colloqui bimestrali);
- Le prove di verifica: esse hanno una funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di apprendimento degli alunni e alla differenziazione degli interventi all'interno della classe (recupero, consolidamento, potenziamento).

#### 3.a Tipologia prove di verifica

Le Prove Comuni di Istituto sono prove di verifica delle abilità e/o delle conoscenze, predisposte a livello di classi parallele da docenti dello stesso ambito o materia. Vengono effettuate in ingresso, ALLA FINE DI OGNI BIMESTRE e alla fine del primo e del secondo quadrimestre e concorrono a misurare l'andamento degli apprendimenti degli alunni, permettendo un'utile attività di confronto tra i docenti.

Questi strumenti di valutazione sono di vario tipo a seconda della disciplina interessata.

#### 3.b La tipologia delle prove di verifica farà riferimento alle prove scritte e alle prove orali attraverso:

- Test d'ingresso;
- PROVE OGGETTIVE O QUALITATIVE BIMESTRALI;
- Prove oggettive di primo e secondo quadrimestre;
- Prove soggettive o qualitative:

Per l'elaborazione di tali prove sono utilizzati quesiti (item) del tipo: vero/falso, a scelta multipla, a completamento, a corrispondenza.

Nella loro formulazione si fa riferimento ai seguenti criteri:

- Uso di un linguaggio preciso;
- Assenza di forme negative;
- Item non molto lunghi;
- Richieste relative a conoscenze definibili.

Ogni prova è correlata da una tabella di misurazione che consente di definire parametri di "accettabilità" delle prestazioni. Per gli alunni con disabilità o DSA sono previsti adeguamenti programmati dall'insegnante di sostegno, OVE PRESENTE, e dalle insegnanti di classe. Gli esiti di tali prove sono discusse in ambito di riunione per classi parallele o di dipartimento al fine di:

- Verificarne la funzionalità in base agli esiti raggiunti;
- Riprogettare le attività didattiche in caso di particolari punti di debolezza emersi dal confronto con i risultati delle altre classi;
- Aggiornare le stesse prove se non risultano più adeguate agli standard definiti dal Collegio dei Docenti.

La valutazione delle prove concorrerà alla valutazione certificativa della disciplina. I risultati delle prove vengono inviati al docente facente funzione per la Valutazione.

### 4. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Curricolo di Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti e pubblicato sul sito WEB.

L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche intermedie nel corso dell'attività didattica e sommative a conclusione di ogni percorso didattico.

Nell'uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà conto dei seguenti criteri:

- Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno;
- Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in classe;
- Esplicitazione degli obiettivi che si verificano e dei criteri di correzione.

- **Verifiche scritte**, ossia prove strutturate e semi-strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a integrazione...), relazioni, componimenti, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi, dettati. Le prove strutturate saranno ideate su livelli di difficoltà graduati per permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Le prove diversificate saranno somministrate agli alunni con certificazione di handicap o svantaggio, debitamente e tempestivamente documentate agli enti e servizi competenti. Si specifica che le verifiche scritte vanno restituite di norma nell'arco di quindici giorni.

- **Verifiche orali**, ossia colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte. Sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di parlare costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l'articolazione del pensiero). La valutazione delle interrogazioni sarà motivata e comunicata tempestivamente sia agli alunni (per favorire il processo di autovalutazione), sia alle famiglie. I docenti registreranno gli esiti delle verifiche scritte e orali nel registro dell'insegnante.
- **Verifiche di performance**, ossia prove grafico-pittoriche, prove strumentali e vocali, test e prove motorie, prove tecnico-grafiche.
- **Le osservazioni sistematiche** sulla partecipazione alle attività della classe (modalità di approccio ai contenuti, ai tempi di attenzione, di concentrazione, al grado di interesse.) permettono di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono alla verifica degli apprendimenti.

#### **4.a Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni**

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti e promuova l'impegno verso il conseguimento degli obiettivi di apprendimento e la piena realizzazione della personalità. In questo senso i docenti del consiglio di classe/team:

- Informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all'inizio delle unità di apprendimento;
- Informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica scritta o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri per la valutazione degli esiti;
- Informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi dedicati per una riflessione individuale e/o collegiale;
- Aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i modi e le azioni per migliorare il risultato.

#### **4.b Modalità di comunicazione alla famiglia**

Secondo l'attuale quadro normativo alle famiglie è comunicata:

- La valutazione degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel Curricolo di Istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali;
- La valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell'impegno manifestato, dell'interesse, del rispetto delle regole e dell'autonomia, come condizioni che rendono l'apprendimento efficace e formativo;
- La certificazione delle competenze, attraverso cui si attesta che cosa l'allievo sa (conoscenze), sa fare (abilità), in quali condizioni e contesto e con quale grado di autonomia e responsabilità rispetto ad una competenza specifica e non a una disciplina (al termine della classe quinta della Scuola Primaria e della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado)

#### **4.c Esiti delle verifiche**

Gli esiti delle prove di verifica, orali o scritte, sono comunicati alle famiglie dell'alunno nei colloqui individuali e nel RE.

È possibile prendere visione delle prove ed essere informati degli esiti delle verifiche orali nei colloqui individuali.

#### **4.d Valutazione di fine quadrimestre**

Il documento di valutazione viene consegnato ai genitori alla fine del primo quadrimestre e al termine dell'anno scolastico.

#### **4.e Note - comunicazioni**

Possono essere inviate alle famiglie:

- Note allegate al documento di valutazione, relative ad insufficienze e carenze negli apprendimenti;
- Note infra-quadrimestrali, relative alle assenze, comportamento, carenze negli apprendimenti.

## 5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

L'attività di valutazione nella Scuola dell'Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evitando di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità.

L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta lo strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino nel suo percorso di crescita.

Per la valutazione degli alunni della Scuola dell'Infanzia si tengono presenti:

- Relazione con l'adulto;
  - Relazione con i compagni,
  - Apprendimenti e competenze nei linguaggi e nella motricità relative ai Campi di Esperienze.

Le valutazioni vengono effettuate sia mediante l'osservazione costante dei comportamenti e degli atteggiamenti degli alunni, sia attraverso l'analisi delle produzioni grafiche, del linguaggio verbale e delle abilità motorie.

Le valutazioni relative a tali comportamenti, atteggiamenti e competenze sono comunicate ai genitori, in occasione dei colloqui individuali che avvengono nel corso dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal Piano annuale delle attività, attraverso la presa visione del documento di " Osservazioni Sistematiche" relative ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze acquisite dagli alunni delle tre fasce di età.

Per gli alunni di anni cinque, alla fine dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia, tale valutazione viene formalizzata su apposita scheda consegnata ai genitori, mentre agli insegnanti della classe prima della Scuola Primaria viene consegnata la scheda di Monitoraggio delle competenze per il passaggio delle informazioni.

## 6. CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

Nella Scuola Primaria la valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni concorre insieme alla valutazione dell'intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curriculum di istituto.

La nota ministeriale n. 1515 del 1° settembre che fa riferimento al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che "dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di Valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione". L'O.M. 172 del 4 dicembre 2020 stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di Valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curriculum d'istituto, e sono riportati nel documento di valutazione. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: a) In via di prima acquisizione b) Base c) Intermedio d) Avanzato.

La valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa restano disciplinati dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto Valutazione.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato (PEI) predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) tiene conto del piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dai docenti titolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

La valutazione in itinere\*, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.

I giudizi hanno lo scopo di incoraggiare, far accrescere la fiducia in sé stessi, motivare all'apprendimento.

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa

con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento, integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Il voto disciplinare di fine quadrimestre, pertanto, esprime la sintesi valutativa di:

- Esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;
- Progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;
- Impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;
- Organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio). Si stabilisce che:
- Nella Scuola Primaria i voti sono compresi tra il cinque e il dieci;
- Nella Scuola Secondaria di Primo Grado i voti sono compresi tra il cinque e il dieci.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di Classe e d'Interclasse.

## 7. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione e per quanto attiene la Scuola Secondaria di Primo Grado, anche allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità approvato dall'Istituzione scolastica. I criteri per la valutazione del comportamento e le modalità di espressione del giudizio sono deliberati dal Collegio dei Docenti e sono parte integrante del presente documento. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione. Le osservazioni in itinere, relative ai comportamenti e agli atteggiamenti, possono modificare solo parzialmente il giudizio risultante dalle verifiche scritte, orali, pratiche: se un alunno ha una valutazione che si colloca tra il BUONO e il DISTINTO ed ha osservazioni in itinere positive, il giudizio sulla scheda potrà diventare DISTINTO; se al contrario le osservazioni in itinere sono poco positive, il giudizio sulla scheda potrà diventare BUONO. In ogni caso nessuna osservazione in itinere può modificare un SUFFICIENTE in un DISTINTO o viceversa.

### 7.a Criteri per la valutazione del comportamento degli alunni della Scuola Primaria

Per la Scuola Primaria alla fine del primo e del secondo quadrimestre tutti gli insegnanti dell'equipe pedagogica valutano il comportamento degli alunni con un giudizio discorsivo. Nel documento di valutazione il giudizio relativo al comportamento dovrà essere formulato tenendo conto dei seguenti aspetti: RELAZIONE, REGOLE e GESTIONE del MATERIALE, AUTONOMIA, GESTIONE del LAVORO, **FREQUENZA**. In base alla registrazione riportata nella tabella degli obiettivi educativi, gli insegnanti esprimeranno un giudizio prestando attenzione alla situazione della classe e dei singoli alunni.

### 7.b Criteri per la valutazione del comportamento degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

Il voto di comportamento è attribuito dai Docenti, su proposta del Coordinatore di Classe, in sede di scrutinio, dopo attento ascolto reciproco, ed è il risultato della valutazione compiuta dagli insegnanti sul comportamento tenuto dallo studente stesso in base ai seguenti criteri:

- Rispetto delle regole;
- Impegno;
- Partecipazione;
- **Frequenza**;
- Socializzazione;
- Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e di imprenditorialità
- Competenze digitali, Consapevolezza ed espressione culturale, Imparare ad imparare.

Per evitare rigidi automatismi il Consiglio di Classe si riserva di valutare ciascun alunno tenendo conto delle specifiche peculiarità e dei seguenti parametri di valutazione:

- Il voto **DIECI** fa riferimento al livello **Avanzato** con giudizio "Eccellente"
- Il voto **NOVE** fa riferimento al livello **Avanzato** con giudizio "Ottimo"
- Il voto **OTTO** fa riferimento al livello **Intermedio** con giudizio "Distinto"

- Il voto **SETTE** fa riferimento al livello **Intermedio** con giudizio “Buono”
- Il voto **SEI** fa riferimento al livello **Base** con giudizio “Sufficiente”
- Il voto **QUATTRO/CINQUE** fa riferimento al livello **Insufficiente** con giudizio “Non sufficiente”

Nell’assegnazione del voto del comportamento in presenza di infrazioni e sospensioni si terrà conto dell’impegno successivo alle sanzioni e alle infrazioni per maturare atteggiamenti più consapevoli e rispettosi ed evitare di ripetere gli errori compiuti.

È espressa la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4, comma 6 e 9 *bis* del DPR n.249/1998).

## **8. LA VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'I.R.C.**

**La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica e delle Attività Alternative all’insegnamento della Religione Cattolica è disciplinata nell’art.2 del D. Lgs. n.62/2017.**

Rispetto al DPR 122/2009 il nuovo decreto introduce le seguenti novità:

- Ai sensi dell’art.2, comma 3 del decreto i docenti incaricati dell’insegnamento della Religione Cattolica e delle Attività Alternative all’insegnamento della Religione Cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Nel decreto 122/2009 i docenti delle Attività Alternative all’IRC fornivano preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
- La valutazione dell’I.R.C. e delle Attività Alternative all’I.R.C. è resa su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (comma 7, art.2).
- Nel caso in cui si verifichi quanto disposto dal comma 2 dell’art.6, ovvero deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di Primo Grado e all’Esame conclusivo di Primo Ciclo, il comma 4 dell’art.6 dispone che “il voto espresso dal docente per le Attività Alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.

In sintesi i docenti incaricati delle Attività Alternative, al pari degli insegnanti di Religione Cattolica, partecipano agli scrutini intermedi e finali degli alunni che si sono avvalsi del suddetto insegnamento.

### **8.a Adempimenti richiesti al Collegio dei docenti per la valutazione delle Attività Alternative all’IRC.**

Sulla base di quanto disposto nel nuovo Decreto sulla valutazione di tali attività, alle scuole spetta quindi definire e condividere:

- Le modalità di valutazione delle Attività Alternative all’I.R.C., ossia stabilire collegialmente i giudizi sintetici che saranno utilizzati in sede di valutazione e i relativi descrittori esprimenti l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti, così come richiesto dal comma 7 dell’art.2. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.

### **8.b Uniformità nella progettazione delle Attività Alternative all’IRC per un’equa valutazione.**

In passato, in molte realtà scolastiche, i docenti incaricati delle Attività Alternative all’I.R.C. per consuetudine hanno predisposto un progetto su tematiche diversificate, spesso anche recuperando insegnamenti disciplinari. Tuttavia, in vista del peso assegnato alla valutazione di tali attività, per realizzare all’interno dei Consigli di Classe giudicanti un’uniformità nella valutazione, il Collegio è tenuto a considerare alcuni aspetti fondamentali: infatti, secondo le nuove disposizioni che prevedono la valutazione delle Attività Alternative all’I.R.C. attraverso l’espressione di un giudizio sintetico, la scuola dovrebbe adoperarsi per garantire agli alunni e alle alunne la stessa tipologia di Offerta Formativa, escludendo quindi la libera diversificazione progettuale che può determinare obiettivi e risultati di apprendimento differenti.

## 9. VALUTAZIONE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

### 9.a La valutazione degli alunni diversamente abili

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale. Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere:

- Uguale a quella della classe;
- In linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati;
- Differenziata;
- Mista.

La scelta verrà affidata al PEI (Piano Educativo Individualizzato) di ogni singolo alunno.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte nel loro PEI. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione del comportamento di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

Per la valutazione degli alunni con disabilità tre sono i principi generali a cui attenersi:

- La valutazione è un diritto;
- La valutazione degli alunni con disabilità è sempre riferita al PEI;
- La valutazione è compito di tutti gli insegnanti.

Il diritto all'educazione e all'istruzione è sancito anche per gli alunni con disabilità dalla L.104/92 dove si legge: "È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona diversamente abile nelle sezioni di Scuola dell'Infanzia e nelle classi comuni delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (art. 12/2)". La valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità. Pertanto è importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder seriamente valutati i risultati dell'azione educativa e didattica svolta a scuola. La valutazione avviene sulla base del PEI che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità (Legge n.104/1992 all'art. 16, comma 1, Linee Guida agosto 2009).

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di Esame al termine del Primo Ciclo d'istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità è riferita, infatti, alle potenzialità della persona, alla situazione e ai livelli di apprendimento di partenza, definiti nell'individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento. Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno con disabilità sono corresponsabili dell'attuazione del PEI, avendo il compito di valutare i risultati dell'azione educativo-didattica. La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.

Sulla base di questi tre principi generali, si definiscono i seguenti criteri nel valutare gli alunni disabili:

- La valutazione dell'alunno è riferita ai processi e non solo alla prestazione;
- Nel processo di valutazione si tiene conto della condizione emotiva dell'alunno durante lo svolgimento della prova;
- Nel caso in cui non sia possibile accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti, per l'alunno possono essere previsti e utilizzati strumenti e metodologie particolari, individuati dagli stessi docenti e indicati nel PEI.

Agli alunni e alle alunne con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un Attestato di Credito Formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria di Secondo Grado, ovvero dei corsi d'istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati d'istruzione e formazione. Per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione, la Sottocommissione, sulla base del PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate, idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

### 9.b Criteri per la valutazione degli alunni DSA

Come indicato nella Legge 170/2010 e nelle relative Linee Guida allegate al D.M. del 12 luglio 2011, gli alunni con Disturbi specifici di Apprendimento hanno diritto a una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto delle caratteristiche peculiari del soggetto, adottando metodologie e strategie educative adeguate (paragrafo 3 delle Linee Guida, D. L.gs. 62

art.11 comma 11), formulate attraverso la redazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato). La legge prevede l'introduzione di strumenti compensativi, compresi mezzi di apprendimento alternativi e tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. Essendo alunni intellettivamente dotati e quindi non assimilabili agli alunni tutelati dalla Legge 104/92, questi studenti devono essere valutati come tutti gli alunni della classe. Le Linee Guida a tal proposito suggeriscono che questi alunni, in fase di verifica, possano usufruire “[...] di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove o, in alternativa, e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente”. Viene altresì aggiunto che “per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti”.

All’art. 4.3.3, si sottolinea, inoltre, che gli strumenti compensativi e le misure dispensative, come la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. “[...] sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano la competenza”. Al paragrafo 4.4, viene indicato che “In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di lettura dell’alunno DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto qualche giorno prima della lezione, in modo che l’allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti. In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni con DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocali con programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d’anno che in sede d’esame di Stato”. Tali provvedimenti devono essere applicati non solo durante l’anno scolastico, ma anche nei momenti di valutazione periodica e finale e in sede di esame.

Al paragrafo 5 delle Linee Guida si dà molta importanza alla dimensione relazionale degli alunni DSA, in quanto questi alunni sono spesso caratterizzati da una scarsa percezione di autoefficacia e di autostima. Per questo motivo, si suggerisce agli insegnanti di intervenire immediatamente per garantire il successo scolastico ed evitare ripetute esperienze negative e frustranti durante l’intero iter formativo: “Resta ferma la necessità di creare un clima della classe accogliente, praticare una gestione inclusiva della stessa, tenendo conto degli specifici bisogni educativi degli alunni e studenti con DSA”.

### **9.b.1 La valutazione degli alunni DSA certificati**

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di classe più idonei. Ai fini dello svolgimento dell’Esame di Stato, per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. A tali alunni potranno, inoltre, essere somministrate verifiche graduate o semplificate, strumenti alternativi e ausili per l’apprendimento, tempi più lunghi per l’esecuzione delle attività, computer con correttore ortografico, etc.

### **9.b.2 La valutazione degli alunni DSA non certificati**

Per questi alunni la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP predisposto dal Consiglio di classe sia della Scuola Primaria che dalla Scuola Secondaria di Primo Grado. Ai sensi dell’art.316 del D. L.gs. 297/94, in sede di valutazione finale, il Consiglio di Classe redige una relazione che tiene conto del PDP, delle informazioni fornite da ciascun docente, degli esiti delle prove d’ingresso, delle osservazioni in itinere e delle conoscenze pregresse in relazione all’alunno e predispone interventi di facilitazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi relativi ai contenuti previsti per la classe (PDP). Per tali alunni potranno essere applicate misure dispensative e strumenti compensativi atti a dimostrare il livello di apprendimento effettivamente conseguito.

Per l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:

- Entità del profilo di difficoltà del tipo di disturbo specifico e relative problematiche;
- Programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte e per lo studio a casa;
- Organizzazione di interrogazioni programmate;
- Valutazione delle prove scritte e orali che tengano conto del contenuto e non della forma;
- Compenso dovuto dello scritto con la prova orale. Tali alunni potranno, inoltre, avere:
- Verifiche graduate o semplificate;

- Strumenti alternativi e ausili per l'apprendimento (tabelle mnemoniche, tavola pitagorica, calcolatrice, tempi più lunghi per l'esecuzione delle attività, computer con correttore ortografico, etc.).

Alcune attività scolastiche, se il caso lo richiede, devono essere tralasciate, come la lettura ad alta voce, il dettato veloce, l'uso del vocabolario. Per altre, come per l'apprendimento delle lingue non native, la forma orale deve essere maggiormente tenuta in considerazione rispetto a quella scritta, come misura compensativa dovuta.

I docenti devono riportare nell'Agenda dell'Equipe Pedagogica e nei verbali di Interclasse e dei Consigli di Classe gli interventi predisposti per gli alunni e darne informazione alla famiglia. Gli insegnanti possono predisporre anche tale intervento in un momento successivo, qualora si renda necessario, ma sempre informando la famiglia attraverso una dichiarazione.

### **9. c. Redazione del PDP**

Il PDP può essere predisposto per una o più discipline, utilizzando come riferimento il modello elaborato dal Collegio dei Docenti. L'informazione alla famiglia avviene in un incontro richiesto dai docenti che illustreranno il PDP redatto per l'alunno e richiederanno la firma per presa visione del documento. La comunicazione mirerà ad evidenziare le difficoltà emerse, ma soprattutto le prospettive positive e di miglioramento per l'alunno.

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado si informeranno i genitori che le prove di valutazione dell'alunno saranno graduate per consentirgli il raggiungimento degli obiettivi minimi della classe.

### **9.d. Verbalizzazione incontro con le famiglie**

La comunicazione alla famiglia del ricorso ad una programmazione facilitata o ad un PDP deve essere verbalizzata nell'Agenda dell'Equipe Pedagogica per la Scuola Primaria e nel Registro del Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria. Nel verbale va esplicitato l'eventuale dissenso della famiglia, che comunque non esime gli insegnanti dal predisporre gli interventi necessari per garantire comunque il successo formativo. Sul Diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove anche nei tabelloni affissi all'Albo dell'Istituto.

## **10.LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA**

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'Articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani considerando la possibilità della personalizzazione del percorso di apprendimento. Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per quanto possibile, della storia scolastica pregressa, degli esiti raggiunti, delle abilità e delle competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la Valutazione Formativa rispetto a quella "Certificativa", si prenderanno in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si deciderà il passaggio o meno da una classe all'altra occorrerà far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'allievo. Le indicazioni di seguito riportate prendono spunto dai seguenti documenti:

- DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- L.53/2003;
- C.M. n.24/06 LINEE GUIDA;
- Nuove Indicazioni Nazionali;
- C.M. n.8 del 06/03/2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali";
- "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" emanate dal ministero dell'Istruzione nel febbraio 2014;
- D. L.gs. 62/2017, art. 1, comma 8.

La valutazione degli alunni stranieri ha un carattere eminentemente orientativo e formativo, finalizzato alla promozione della persona nell'interesse della sua storia e del suo progetto di vita. Essa richiede una particolare attenzione alla complessa esperienza umana di questi alunni, costretti ad apprendere in un contesto culturale e linguistico spesso molto diverso da quello d'origine.

### 10.a Alunni stranieri nati in Italia o ivi residenti da lungo tempo

Se l'alunno straniero è nato in Italia o vi risiede da lungo tempo, ha appreso la lingua italiana ed è in grado di seguire la programmazione curricolare della classe, si utilizzeranno gli stessi criteri di valutazione predisposti per gli alunni italiani (DPR 122/2009).

### 10.b Alunni stranieri neo-arrivati in Italia

Per gli alunni stranieri neo-arrivati in Italia (alunni NAI) nella prima fase dell'accoglienza gli insegnanti di classe dovranno rilevarne le competenze per mezzo di diverse azioni: colloqui con i genitori, esame della documentazione scolastica del Paese di origine, Esame di Accertamento Culturale.

Al termine di un primo periodo di osservazione, gli insegnanti della classe predispongono un Piano Didattico Personalizzato

(PDP) atto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'allievo.

La famiglia va informata adeguatamente sull'adozione del PDP, che stabilisce gli obiettivi che si intendono far raggiungere all'allievo, cercando di valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse e motivare l'alunno.

Il PDP è estremamente personale, varia in base ai livelli di partenza ed ai progressi dell'alunno, è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline.

Attraverso questo strumento i docenti di classe indirizzano il percorso di studi verso gli obiettivi comuni anche mediante scelte quali:

- L'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
- La sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1° quadrimestre), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali;
- La selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline;
- La sostituzione della seconda lingua straniera con l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera comunitaria, il cui studio era già stato avviato nel Paese d'origine, compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola;
- L'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dell'allievo;
- La rimodulazione dei contenuti, che escluda in parte o in toto quelli previsti dal Curricolo per l'anno frequentato dall'alunno NAI, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello studente realmente verificato;
- Il ricorso ad interventi individualizzati, in piccolo gruppo, per classi aperte, percorsi integrati tra ordini di scuola diversi e in collaborazione con il territorio. Gli obiettivi previsti dal PDP andranno valutati mediante prove di verifica appositamente predisposte coerenti con il percorso proposto all'alunno, privilegiando la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate.

Nelle discipline in cui l'alunno ha raggiunto gli obiettivi esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato andrà espresso il voto e il relativo giudizio.

Alla fine del secondo quadrimestre, il team e il Consiglio di classe e di Interclasse, nel caso di:

- Allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato;
- Allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana;
- Allievi con scarsa scolarizzazione nel paese d'origine;
- Allievi non alfabetizzati in lingua d'origine; **decide di:**
- Non ammetterli alla classe successiva;
- Considera che i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico e dà una valutazione **sufficiente in tutte le discipline**, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione (seguendo il modello predisposto) sulle motivazioni che hanno spinto il team e il Consiglio di classe e di Interclasse a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti.

Nel giudizio analitico del documento di valutazione andrà riportato: "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana."

Nel momento in cui l'allievo sarà in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività e sarà in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe di riferimento, non sarà più necessario predisporre il PDP.

### **10.c Alunni stranieri immigrati da più tempo o nati in Italia ma con particolari bisogni linguistici e di apprendimento**

Per gli allievi immigrati da più tempo o nati in Italia, ma con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, gli insegnanti di classe dovranno rilevare le competenze in possesso dell'alunno e, se ritenuto necessario, dovranno predisporre un Piano Didattico Personalizzato. Anche in questo caso la famiglia andrà informata adeguatamente sull'adozione del PDP, per la cui stesura gli insegnanti effettueranno sia scelte come quelle previste per gli alunni neoarrivati in Italia, sia azioni specifiche in relazione al particolare bisogno riscontrato nell'alunno. Gli obiettivi previsti dal PDP andranno valutati mediante prove di verifica appositamente predisposte coerenti con il percorso proposto all'alunno.

Per la compilazione del documento di valutazione si seguirà la stessa procedura prevista per gli alunni neoarrivati in Italia. Nel momento in cui l'allievo sarà in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività e sarà in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe di riferimento, non sarà più necessario predisporre il PDP.

### **10.d Valutazione di alunne e alunni in ospedale**

Per le alunne e gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando gli alunni, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4. 3. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

## **11. COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE**

### **Tempi e modalità di compilazione**

Alla fine del primo e del secondo quadrimestre tutti gli insegnanti di classe sono tenuti a partecipare alla compilazione del documento di valutazione, il quale è firmato da tutti i docenti che hanno operato con l'alunno, compresi gli specialisti. Il docente di sostegno firma i documenti di valutazione degli alunni di tutta la classe in cui è inserito/a l'alunno/a diversamente abile. Il documento di valutazione di alunni diversamente abili, per i quali risulta gravemente compromessa l'autonomia personale e l'apprendimento, sarà predisposto facendo riferimento ai progressi in relazione al percorso affrontato.

Sul documento va riportata la data degli scrutini come da calendario e vengono utilizzati:

Scuola Primaria: giudizi descrittivi come da O.M n. 172 del 4.12.2020 e Linee Guida secondo i quattro livelli/dimensioni ministeriali indicati:

In via di prima acquisizione : “L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente”

“base” : “L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità”.

“intermedio”: “L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo”.

“avanzato”: “L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità”

La scheda di valutazione può seguire diverse forme tabellari A1-A2-A3-(secondo le Linee Guida) . La modalità indicata dalla DS passerà alla votazione nel collegio dei docenti.

Sul Documento di Valutazione vanno riportati solo gli obiettivi relativi al periodo didattico del primo quadrimestre o secondo quadrimestre e non vanno riportati voti numerici.

Nello specifico gli elementi del Documento di Valutazione saranno:

1. Intestazione scuola:
2. Generalità dell'alunno/a
3. Classe di appartenenza, plesso e anno scolastico di riferimento
4. Descrizione dei livelli (se non inseriti in tabella)
5. Indicazione disciplina-obiettivi di apprendimento valutati e relativi livelli raggiunti per la valutazione periodica e finale
6. Valutazione comportamento con giudizio sintetico
7. Giudizio globale del periodo didattico
8. Nota per Religione (o Attività alternativa)

Scuola Secondaria di primo grado: saranno utilizzati voti in decimi per ogni disciplina

Nel secondo quadrimestre il giudizio NON SUFFICIENTE e quindi voto "CINQUE" è vincolato ad un giudizio di "non ammissione". In caso di alunni promossi nonostante le valutazioni insufficienti, sul documento di valutazione si dovrà scrivere il voto "SEI", motivandolo nella parte discorsiva del giudizio con l'invio di una formale comunicazione scritta ai genitori (sia per la Primaria, sia per la Secondaria di Primo Grado) e utilizzando l'apposito modello predisposto.

Gli esiti formativi riportati nel registro, relativamente al periodo considerato (con esclusione delle prove d'ingresso), determinano il giudizio che il docente esprime sulla "Scheda di valutazione", in relazione alla disciplina.

## **12. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Conseguentemente l'Istituzione Scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il passaggio alla classe successiva, o al successivo grado dell'Istruzione obbligatoria, avviene in seguito alla valutazione espressa dai docenti in sede di scrutinio. Al termine dello scrutinio il Coordinatore di classe redige il verbale, firmato da tutto il Team/Consiglio di classe

### **Criteri per la non ammissione alla classe successiva Scuola Primaria**

La non ammissione alla classe successiva può essere assunta in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione deliberata all'unanimità.

Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, gli/le insegnanti del team dovranno presentare al dirigente una Relazione contenente le motivazioni della proposta di non ammissione.

Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con la famiglia.

Per la stesura della Relazione contenente le motivazioni della non ammissione alla classe successiva o al successivo grado dell'istruzione, si dovrà fare riferimento ai seguenti elementi:

- a) Elementi di presentazione
  - Livelli di partenza, scolarizzazione
  - Difficoltà e lacune nell'apprendimento evidenziate dall'alunna/o nel corso dell'anno scolastico
  - Strategie e interventi messi in campo durante l'anno -
  - Comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia
- b) Motivazioni della non ammissione - Effettive possibilità di recupero
  - Evidenti elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti dall'ammissione alla classe successiva
  - Eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti.

## **13. AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO**

L'OM n.90/01 e l'OM n.56/02 prevedono che i Consigli di Classe considerino le seguenti indicazioni e disposizioni: "Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3) ... I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del Primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto

del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 dell'art. 6 del D.lgs 62/2017, il quale stabilisce che “nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del Primo Ciclo”. Nella suddetta deliberazione il voto per l'IRC e quello per le Attività Alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Per l'ammissione all'Esame di Stato è inoltre necessario avere frequentato il monte ore previsto dalla legge e avere partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'Istituzione Scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del Primo Ciclo è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Per la validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria di Primo Grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore. Il Collegio Docenti stabilisce eventuali **deroghe** a condizione che le **assenze** complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa, che comporterebbe la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del Primo Ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzati.

### **Criteri generali per derogare al limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale di presenza):**

è competenza del Consiglio di classe valutare la possibilità di concedere deroga al limite minimo di frequenza nelle seguenti situazioni, congruamente documentate:

1. gravi motivi di salute
2. terapie e/o cure programmate
3. ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
4. partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
5. partecipazione ad altre attività agonistiche e artistiche che prevedano gare a livello nazionale e internazionale
6. grave lutto familiare
7. per gli alunni con Bisogni educativi speciali, ogni altra mancata frequenza dovuta allo svantaggio socio-ambientale-familiare
8. gravi motivi di famiglia riconducibili a eventi eccezionali o trasferimenti temporanei
9. gravi motivi di salute dei genitori che rendano impossibile la presenza dell'alunno a scuola
10. alunni stranieri che si recano con la propria famiglia nei luoghi di origine (previa dichiarazione scritta dei genitori)
11. nel caso di studenti con cittadinanza non italiana iscritti nel corso dell'anno scolastico; in questo caso il monte ore annuo minimo di frequenza, nella misura di tre quarti, viene calcolato in proporzione al totale del numero di ore previste conteggiabili a partire dal momento dell'iscrizione
12. in tutti i casi in cui, essendo la mancata o discontinua frequenza riconducibile a problematiche famigliari o socio-economiche, di disagio personale, il Consiglio di classe, sentiti anche gli operatori che seguono il caso, consideri specificamente, nell'interesse del minore, l'opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell'età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero, anche al fine di non interrompere il processo di socializzazione e maturazione avviato.

### **13. a Tempi e iter da seguire per la non ammissione**

La “non ammissione” deve seguire un “iter” specifico e vincolante, che richiede tempi e modalità articolate. Al termine degli scrutini del primo quadrimestre, sentiti i colleghi, il coordinatore:

- Dichiarare quali interventi si intende mettere in atto per favorire l'apprendimento degli alunni segnalati come casi di scarso profitto;
- Convoca i genitori tramite lettera per informarli sull'andamento scolastico del proprio figlio e sulle strategie che la scuola ha deciso di mettere in atto, attraverso la richiesta di una stretta collaborazione al fine di affrontare al meglio le difficoltà emerse.

Nel mese di maggio, nel caso in cui l'andamento scolastico degli alunni con scarso profitto preveda un'eventuale non ammissione alla classe successiva, il coordinatore convocherà nuovamente i genitori per informarli chiaramente della situazione.

Durante gli scrutini del secondo quadrimestre, in presenza del Dirigente Scolastico, gli insegnanti del Consiglio di Classe, valuteranno e formalizzeranno la non ammissione alla classe successiva nel verbale delle operazioni di scrutinio finale. Il coordinatore di classe avviserà l'Ufficio di Segreteria che provvederà a convocare i genitori tramite lettera (in caso di tempi ristretti la lettera sarà accompagnata da una comunicazione telefonica) per comunicare l'esito dello scrutinio prima della pubblicazione dei risultati dello scrutinio stesso. Nel caso di studenti

inseriti nell'ultimo anno del ciclo, il Consiglio di Classe delibera l'ammissione all'esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale (PDP) e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso.

### **13.b Candidati interni-Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato-Scuola Secondaria di primo grado**

- Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, da comunicare all'inizio dell'anno scolastico
- non essere incorsi nella sanzione di esclusione dallo scrutinio finale di non ammissione agli esami di stato
- aver partecipato alle prove Invalsi (eventualmente in sezione suppletiva)
- abbiano conseguito una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto
- abbiano conseguito una valutazione non inferiore a sufficiente nel comportamento
- abbiano, di fronte a carenze nei livelli di apprendimento in una o più discipline, seguito opportune e specifiche strategie per il miglioramento dei suddetti livelli attivate nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa dall'Istituzione Scolastica

L'ammissione o la non ammissione all'Esame è deliberata dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, al fine di garantire l'uniformità dei giudizi all'interno della classe e dell'Istituto.  
Il

Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, esprime un giudizio di idoneità (ammissione) sulla base del percorso scolastico seguito dall'allievo. Il predetto giudizio è espresso in decimi e concorre all'attribuzione del voto finale. In caso di valutazione negativa, il Consiglio esprime un giudizio di non ammissione senza procedere all'attribuzione del voto. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto con l'indicazione "Amnesso" seguita dal voto del giudizio di idoneità o di "Non amnesso".

### **13.c Candidati esterni**

Sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017, coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla Scuola Secondaria di Primo Grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'Esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente Scolastico, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente deve essere fornita unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato. La domanda di ammissione all'Esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile. I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale dove sosterranno l'esame di Stato. L'istituzione scolastica statale, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i nomi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

#### **14. PROVE NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

**Nell'anno scolastico 2020/2021, le prove Invalsi di Rilevazione degli apprendimenti (Italiano, Matematica e Inglese) sono state regolarmente somministrate.**

L'**INVALSI** effettua annualmente rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento degli alunni e delle alunne conseguiti in Italiano, Matematica e Inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado, supportano il processo di autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica. Per la prova d'Inglese, l'**INVALSI** accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento per le lingue (QCRL). Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di Classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

#### **15. SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO (Circ .della DS del 30/04/2021)**

L'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione, è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

#### **16. ASSEGNAZIONE TEMATICA ALUNNI CLASSI III E INDICAZIONI OPERATIVE ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2020/21**

##### **PREMESSA**

Gli esami di Stato delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, a causa della pandemia ancora in atto, per il solo a.s. 2020/21, sono disciplinati dall'Ordinanza Ministeriale n. 52/2021, emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e che deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017, rinviando al medesimo per quanto compatibile con la stessa.

La nuova e transitoria formula dell'esame prevede che lo stesso consti di una sola prova orale, per cui non si svolgono le prove scritte, e che non costituiscono requisito d'ammissione lo svolgimento delle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese.

##### **MODALITA' E TEMPISTICA SVOLGIMENTO ESAMI**

L'esame consiste in una sola prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato.

L'esame si svolge in presenza, salvo diverse disposizioni legate alla situazione epidemiologica. E' previsto, inoltre, lo svolgimento a distanza per alunni e commissari in particolari casi indicati nella succitata Ordinanza ministeriale (alunni impossibilitati ad essere presenti perché degenti in ospedale o in luoghi di cura ovvero in seguito a provvedimenti legati specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica; commissari impossibilitati a seguire i lavori in presenza - inclusa la prova d'esame- a seguito di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica).

##### **ASSEGNAZIONE TEMATICA**

Il consiglio di classe, entro il 7 maggio 2021, assegna ad ogni alunno una tematica, su cui ciascuno realizza l'elaborato da presentare in sede d'esame. L'assegnazione della tematica è preceduta da una fase di condivisione della medesima tra alunni e docenti e deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun allievo e del fatto che la stessa (tematica) consenta l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nel percorso di studi sia in contesti di vita personale.

I docenti del consiglio di classe sono tenuti a supportare gli studenti, anche nella scelta della forma dell'elaborato da realizzare, dall'assegnazione della tematica sino alla consegna dell'elaborato. Il supporto può essere fornito in presenza ovvero a distanza, secondo le modalità che ciascun consiglio di classe ritiene più opportune in riferimento all'utenza.

Il consiglio di classe assegnerà la tematica inviandola tramite email a ciascun alunno ovvero con altre modalità ritenuta più idonea.

##### **ELABORATO**

L'elaborato che gli alunni devono predisporre, consegnare e presentare in sede d'esame, può consistere in un testo scritto, una presentazione anche multimediale, una mappa o un insieme di mappe, un filmato, una produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. L'elaborato può coinvolgere una o più discipline e va trasmesso al consiglio entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica: gli alunni invieranno un'email con allegato l'elaborato all'indirizzo di posta elettronica della scuola ovvero secondo altre modalità ritenuta più idonea in base all'utenza.

##### **CALENDARIO OPERAZIONI D'ESAME**

Il calendario delle operazioni d'esame, definito dal dirigente che lo comunica al collegio docenti, sarà prossimamente definito dal dirigente scolastico e comunicato al collegio docenti. Nello specifico, il dirigente fisserà le date relative a: riunione preliminare della commissione; prova orale; eventuali prove suppletive.

### **SCRUTINIO FINALE**

In sede di scrutinio finale, i consigli di classe procederanno all'ammissione o non ammissione all'esame degli alunni, all'attribuzione del voto di ammissione e alla redazione della certificazione delle competenze.

#### **Ammissione o non ammissione all'esame**

Sono ammessi all'esame gli alunni che: abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica; non siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Pur in presenza dei summenzionati requisiti, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione all'esame di Stato nei casi in cui l'alunno non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline, facendo riferimento ai criteri definiti dal collegio docenti e inseriti nel PTOF della scuola

#### **Attribuzione voto ammissione**

Il voto di ammissione va espresso in decimi senza frazioni decimali, tiene conto del percorso scolastico triennale dell'alunno e deve essere attribuito in base ai criteri definiti dal collegio docenti e inseriti nel PTOF

1. Il valore numerico "base" si ottiene
  - a) Calcolando la media ponderata delle valutazioni disciplinari finali per ciascun anno (senza, ovviamente, il giudizio discorsivo di religione/alternativa)
  - b) Calcolando successivamente la media matematica tra le medie annuali, per la quale si tiene conto dei seguenti correttivi:
    - I. Si calcolano solo le medie annuali degli alunni conclusivi con l'ammissione alla classe successiva;
    - II. Per valorizzare l'evoluzione del percorso nel triennio, la media tra le medie annuali è ponderata (1° anno=30; 2° anno= 30, 3° anno= 40) in modo che la media dell'ultimo anno abbia un peso più rilevante rispetto ai due anni precedenti;
    - III. Il voto di ammissione degli alunni che presentano – allo scrutinio finale di terza – carenze in due discipline e quindi due insufficienze (con tre non si viene ammessi) è "6" di default.

#### **Certificazione delle competenze**

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla compilazione della certificazione delle competenze, utilizzando il modello nazionale adottato con DM 742/2017 (Allegato B).

La certificazione, che sarà integrata dalle due sezioni redatte dall'Invalsi (per gli alunni che hanno svolto le prove) va rilasciata ai soli alunni che superano l'esame di Stato.

Il modello nazionale va utilizzato anche per gli studenti con disabilità, accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati concernenti, le competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI).

Tempistica

Per il corrente anno scolastico è prevista la possibilità di svolgere gli scrutini prima del termine delle lezioni, a partire dal 1° giugno 2021, come da bozza dell'OM inviata dal Ministero dell'Istruzione al CSPI. Le date degli scrutini, pertanto, saranno fissate non appena sarà pubblicata la predetta Ordinanza.

#### **COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI**

In ogni istituzione scolastica è costituita la commissione d'esame, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato e di cui fanno parte tutti i docenti del consiglio di classe (classi terze).

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore, ognuno dei quali è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

#### **RIUNIONE PRELIMINARE**

In sede di riunione preliminare la commissione definisce: gli aspetti organizzativi delle attività delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione delle classi per i colloqui e il numero giornaliero di alunni che sostiene la prova orale; i criteri di valutazione della prova d'esame, che devono ricomprendere la valutazione dell'elaborato ed essere coerenti con il profilo finale dello studente, con gli obiettivi e i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curricolo di

istituto e nella programmazione dei consigli di classe, con particolare attenzione alla valutazione delle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché al livello di padronanza delle competenze di educazione civica, delle competenze di lingua italiana, logico-matematiche e nelle lingue straniere; le modalità organizzative per lo svolgimento della prova d'esame per gli alunni con disabilità e/o con disturbo specifico di apprendimento certificati; i criteri per l'attribuzione della lode, tenuto conto di quanto previsto dall'OM medesima: "La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame".

### **SVOLGIMENTO ESAME**

L'unica prova che gli alunni devono sostenere, nell'ambito dell'esame di Stato a.s. 2020/21, è la sola prova orale, con la presentazione dell'elaborato predisposto dagli stessi e trasmesso al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021.

La prova orale, partendo dalla presentazione dell'elaborato, deve accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curriculum di istituto e nella programmazione specifica dei consigli di classe (eventualmente rimodulate in relazione alla situazione determinata dall'emergenza epidemiologica). In particolare, per ciascun allievo, si devono accertare: le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi e di pensiero critico e riflessivo; il livello di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze di educazione civica.

### **VALUTAZIONE FINALE**

Commissione e sottocommissioni, una volta terminate le prove orali, procedono alla valutazione finale e all'attribuzione del relativo voto, ciascuno secondo le proprie competenze. Sintetizzando: la sottocommissione valuta la prova d'esame; la sottocommissione formula la proposta di voto finale per ciascun alunno; la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Il voto finale in decimi scaturisce dalla media aritmetica tra il voto di ammissione e il voto della prova d'esame. La media è arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

L'esame è superato con la votazione di almeno sei decimi.

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, per la cui attribuzione si deve tener conto delle valutazioni conseguite nel triennio e della prova d'esame, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione d'esame ovvero precedentemente definiti dal collegio docenti, inseriti nel PTOF e ripresi dalla medesima Commissione. In tal caso la deliberazione della Commissione deve essere all'unanimità.

### **ESAMI ALUNNI CON DISABILITA'**

Per gli alunni con disabilità e con DSA l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite rispettivamente sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) e del piano didattico personalizzato (PDP).

#### **Parametri per la valutazione colloquio d'esame**

- Modalità di approccio al colloquio (sicurezza, emotività);
- Conoscenza dei temi trattati;
- Capacità di operare collegamenti tra gli argomenti oggetto del colloquio;
- Capacità di rielaborare i contenuti;
- Capacità di esprimere valutazioni personali;
- Proprietà di linguaggio.

#### **16.b Criteri di attribuzione del voto finale d'esame e di attribuzione della lode**

Ai fini della determinazione del voto finale dell'Esame di Stato di ciascun candidato, la Sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra il voto di ammissione dato scaturito dalla media dei tre anni e il voto del colloquio orale. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dal voto del colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. La Commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della Commissione, su proposta della Sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

Il Collegio dei Docenti considerando l' OM n. 52 del 3/03/2021, art. 4 (Modalità per l'attribuzione della valutazione finale) propone alla Commissione d'esame i seguenti criteri per l'attribuzione della lode:

<b>CRITERI</b>	<b>VALORE</b>
<b>VOTO FINALE CLASSE PRIMA</b>	<b>10/10</b>
<b>VOTO FINALE CLASSE SECONDA</b>	<b>10/10</b>
<b>VOTO FINALE CLASSE TERZA</b>	<b>10/10</b>
<b>VOTO AMMISSIONE ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO ISTRUZIONE</b>	<b>10/10 (valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5)</b>
<b>VOTO ELABORATO/COLLOQUIO</b> Approfondita rielaborazione personale dei contenuti esposti nel corso del colloquio, capacità di argomentazione, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio	<b>10/10 (media aritmetica: il numero risultante viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5)</b>
<b>N.B.: La lode viene assegnata con deliberazione assunta all'unanimità da parte della Commissione esaminatrice.</b>	

Gli esiti finali dell'Esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

## 17. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Al termine della classe quinta della Scuola Primaria ed alla fine della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado le istituzioni scolastiche del Primo Ciclo d'Istruzione compilano l'apposito modello per la certificazione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, redatto in sede di scrutinio finale dai docenti di classe per la Scuola Primaria e dal Consiglio di classe per la Scuola Secondaria di Primo Grado.

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo d'insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo d'istruzione, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. Per le alunne e gli alunni con disabilità certificata il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del PEI.

Con il decreto n. 742/2017 sono stati adottati i due modelli unici nazionali di certificazione, uno per la Scuola Primaria e l'altro per la Scuola Secondaria di Primo Grado. Per quest'ultima il modello di certificazione riserva un'apposita sezione predisposta dall'**INVALSI**, che descrive i livelli conseguiti dagli alunni nelle Prove Nazionali di Italiano e Matematica, insieme ad un'ulteriore sezione atta a certificare le abilità di comprensione e uso della lingua inglese. La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.), ma accompagna e integra tali strumenti normativi, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle competenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di apprendimento attesi. Le rubriche che descrivono i quattro livelli di padronanza per ciascuna competenza certificata, contenute nel curriculum dell'istituto, rappresentano il riferimento condiviso per l'osservazione dell'evoluzione nella padronanza, effettuata sistematicamente in tempi medio-lunghi e consentiranno di esprimere una fondata valutazione alla fine della Scuola Primaria e del Primo Ciclo. La certificazione delle competenze, per dirsi reale e fondata, richiede una didattica e un ambiente di apprendimento che ponga l'alunno in azione in compiti in cui, insieme ad altri, rifletta sul proprio apprendimento, eserciti in autonomia indagini e ricerche, realizzi progetti, pianifichi attività, risolva problemi, utilizzando le conoscenze e le abilità già possedute e conseguendone di nuove.

## INDICE

	Premessa	Pag. 2
1.	Le fasi della valutazione	Pag. 3
2.	Gli oggetti della valutazione	Pag. 3
3.	Strumenti per la valutazione	Pag. 4
4.	Modalità di accertamento degli apprendimenti	Pag. 4
5.	Criteri di valutazione degli alunni nella Scuola dell'Infanzia	Pag. 6
6.	Valutazione nella scuola del Primo Ciclo	Pag. 6
7.	La valutazione del comportamento	Pag. 7
8.	La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative all'IRC	Pag. 8
9.	Valutazione per alunni con bisogni educativi speciali (BES)	Pag. 9
10.	La valutazione degli alunni con cittadinanza non italiana	Pag. 11
11.	Compilazione del documento di valutazione	Pag. 13
12.	Ammissione alla classe successiva	Pag. 14
13.	Ammissione e non ammissione all'esame	Pag. 14
14.	Prove Nazionali sugli apprendimenti degli alunni e delle alunne della Scuola Secondaria di Primo Grado	Pag. 17
15.	Svolgimento ed esito degli Esami di Stato	Pag. 17
16.	Criteri di valutazione prove d'esame scritte ed orali	Pag. 18
17.	La certificazione delle competenze	Pag. 21